



45059-23

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMILIA ANNA GIORDANO - Presidente - Ord. n. sez. 18173/2023
MARIA SILVIA GIORGI CC - 27/10/2023
ANTONIO COSTANTINI - Relatore - R.G.N. 23367/2023
BENEDETTO PATERNO' RADDUSA
PAOLO DI GERONIMO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile GALOTTI ROSAMARIA nato a STIGLIANO il 07/06/1987

nel procedimento a carico di:

SUARDI ORIANO nato a MONZA il 14/03/1977

avverso la sentenza del 11/04/2023 del TRIBUNALE di MATERA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;

In caso di diffusione del
presente atto, non dovrà essere
omesso in genere di dare a
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Ug

visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso della parte civile Galotti Rosamaria;

OSSERVA

Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. di Suardi Oriano è declinato in fatto e manifestamente infondato, avendo il Tribunale rilevato come nessun contatto con il figlio e la ex moglie si è mai realizzato per mezzo di invio di messaggio vocale trasmesso alla ex suocera con cui veniva richiesto di fare gli auguri per il compleanno del figlio; che giuridicamente corretta si rivela la motivazione della decisione che ha messo in risalto che finalità della fattispecie di cui all'art. 387-bis cod. pen. sia proprio quella di impedire ogni contatto con i soggetti da tutelare, evenienza che nel caso di specie risulta essere stata rispettata attraverso l'invio del messaggio a persona diversa;


rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/10/2023.

Il Consigliere estensore

Antonio Costantini


Il Presidente

Emilia Anna Giordano


Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Emilia Anna Giordano